

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 365/2013 DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 2013

## che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva glufosinate

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE <sup>(1)</sup>, in particolare la seconda alternativa di cui all'articolo 21, paragrafo 3, e all'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2007/25/CE <sup>(2)</sup> della Commissione ha iscritto il glufosinate come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(3)</sup>, a condizione che gli Stati membri interessati garantissero che il notificante, su richiesta del quale il glufosinate è stato iscritto in tale allegato, fornisca informazioni di conferma supplementari circa il rischio per mammiferi e artropodi non bersaglio nei frutteti di mele.
- (2) Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009; esse sono elencate nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate <sup>(4)</sup>.
- (3) Il notificante ha presentato allo Stato membro relatore, la Svezia, entro i termini previsti, informazioni supplementari sotto forma di studi per confermare la valutazione dei rischi per i mammiferi e gli artropodi non bersaglio nei frutteti di mele.
- (4) La Svezia ha valutato le informazioni supplementari fornite dal notificante. Il 9 marzo 2010 essa ha presentato la sua valutazione sotto forma di addendum al progetto di relazione di valutazione agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità»).

- (5) La Commissione ha consultato l'Autorità che ha presentato il suo parere sulla valutazione dei rischi del glufosinate in data 8 marzo 2012 <sup>(5)</sup>. Il progetto di relazione di valutazione, la relazione supplementare e il parere dell'Autorità sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e approvati il 15 marzo 2013 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo al glufosinate.
- (6) Sulla base delle informazioni supplementari presentate dal notificante, la Commissione ha ritenuto che non fossero state fornite le informazioni di conferma richieste e che non fosse possibile escludere un elevato rischio per mammiferi e artropodi non bersaglio, se non attraverso l'imposizione di ulteriori restrizioni.
- (7) La Commissione ha invitato il notificante a presentare le sue osservazioni in merito al rapporto di riesame relativo al glufosinate.
- (8) Si conferma che la sostanza attiva glufosinate deve essere considerata approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Al fine di ridurre al minimo l'esposizione di mammiferi e artropodi non bersaglio, è tuttavia opportuno limitare ulteriormente gli usi di tale sostanza attiva e prevedere misure specifiche di attenuazione dei rischi per la protezione di tali specie.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
- (10) Occorre concedere agli Stati membri tempo sufficiente per revocare le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti glufosinate.
- (11) Laddove gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, nel caso di prodotti fitosanitari contenenti glufosinate, tale periodo ha termine al più tardi entro un anno dalla revoca dell'autorizzazione.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

<sup>(1)</sup> GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 106 del 24.4.2007, pag. 34.<sup>(3)</sup> GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1.<sup>(5)</sup> Autorità europea per la sicurezza alimentare: «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of confirmatory data submitted for the active substance glufosinate.» *The EFSA Journal* 2012; 10(3):2609. [14 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2609. Disponibile online all'indirizzo: [www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm](http://www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm)